

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE LE RAIS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PREDAZZO TN VIA FIAMME GIALLE
44

Numero REA: TN - 228313

Codice fiscale: 02487670222

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2017 - Statuto completo	2
--	---

membri, che rimarranno in carica per il periodo di tre anni.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati i signori COMINI FEDERICO, DALLABONA MATTEO e CEOL ALESSANDRO.

Passando all'assegnazione delle cariche nell'ambito del Consiglio stesso, il signor COMINI FEDERICO viene nominato **Presidente**, mentre il signor DALLABONA MATTEO viene nominato **Vice Presidente**.

I nominati Amministratori dichiarano di accettare la carica e chiedono l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese, dichiarando che a loro carico non sussiste alcuna causa di ineleggibilità o decadenza prevista dalla legge, e delegando il Notaio rogante ad espletare l'adempimento.

Articolo 8

I soci costituenti determinano di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor COMINI FEDERICO, tutti i poteri necessari per apporre al presente atto costitutivo tutte quelle modifiche ed integrazioni che fossero richieste ai fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese, nonché all'Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente della Provincia di Trento.

Articolo 9

Le spese del presente atto e delle dipendenti formalità, ammontanti complessivamente Euro 1.450,00 (millequattrocentocinquanta virgola zero zero) circa, sono a carico della società.

La società, la sua struttura organizzativa ed il suo funzionamento, si dichiarano costituiti sotto la piena osservanza del presente atto costitutivo e del seguente

STATUTO SOCIALE

TITOLO I: DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita, con sede nel Comune di Predazzo, la società cooperativa denominata "**COOPERATIVA SOCIALE LE RAIS**".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

Articolo 2 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II: SCOPO – OGGETTO

Articolo 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa, conformemente alla Legge 8 novembre 1991 n°381 (Disciplina delle cooperative sociali) ed alla Legge Regionale 22 ottobre 1988 n°24 (Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale), non ha scopo di lucro, ed ha come fine il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione e lo svolgimento in maniera coordinata di:

- servizi socio-sanitari, culturali ed educativi,
 - attività, indicate nel successivo articolo 4, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, rivolte in particolare, ma non esclusivamente, a invalidi fisici, psichici o sensoriali, come previsto dalla Legge 68/99.
- La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutua-

lità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo di volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi, tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Federazione Trentina della Cooperazione.

Articolo 4 - Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

relativamente ai servizi di cui all'articolo 3 secondo comma lettera a) della Legge Regionale 22 ottobre 1988 n°24:

- servizi educativi in collegi e convitti per studenti;
- l'erogazione di servizi socio-sanitari, educativi, culturali e di promozione della salute alla persona, a gruppi e alla comunità, anche in convenzione con enti pubblici, enti privati o con scuole di tutti i gradi;
- la partecipazione a bandi o progetti che abbiano un fine sociale, educativo, culturale e di promozione alla salute;
- l'organizzazione e gestione di eventi e percorsi formativi;
- la promozione di attività che abbiano come fine l'integrazione e l'inclusione sociale, anche attraverso attività sportive, ricreative e culturali;

relativamente alle attività di cui all'articolo 3 secondo comma lettera b) della Legge Regionale 22 ottobre 1988 n°24:

- la gestione di strutture ricettive, quali case per ferie, case vacanze, ostelli, alberghi o altre forme, finalizzate al turismo di persone singole e di gruppi organizzati;
- la gestione di esercizi pubblici quali mense, bar, ristoranti e altre forme non elencate;
- la gestione di strutture quali collegi e convitti per studenti, anche di tipo residenziale;
- la gestione di strutture che erogano servizi alla persona, ai gruppi e alla comunità;
- lo sviluppo di progetti di inserimento lavorativo, di tirocinio e borsa lavoro di persone disabili o con fragilità sociale.

Può svolgere inoltre attività finalizzate all'impiego del personale assunto nell'ambito di convenzioni e/o contratti con Enti Pubblici, e comunque finan-

ziati dagli Enti Pubblici per finalità di sostegno occupazionale di soggetti deboli appartenenti a categorie specificatamente nominate dai medesimi Enti committenti e/o finanziatori, ovvero tipologie riconducibili e non al concetto di lavoratori socialmente utili.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, e potrà altresì compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, tra cui assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali, anche a favore dei soci o di terzi, necessarie o utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti alle medesime.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per le quali è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n°59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se queste svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali; resta assolutamente esclusa la possibilità di assumere partecipazioni qualora tale attività sia riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Nell'interesse delle società partecipate, la Cooperativa potrà rilasciare a favore di terzi garanzie reali e/o di firma.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III: SOCI COOPERATORI

Articolo 5 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) **soci lavoratori**, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente alla sua attività e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo; in ogni caso essi saranno tenuti ad approvare lo scopo mutualistico aderendo

al medesimo.

I soci lavoratori instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, allo scopo di ottenere continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi della legge vigente in materia di socio lavoratore;

2) soci volontari, vale a dire persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge n°381/91 e della Legge Regionale n°24/88, nei limiti previsti dalle stesse;

3) soci fruitori, vale a dire persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche pubbliche e private.

Ogni socio è iscritto in apposita sezione del Libro dei Soci in base alla sua appartenenza ad una delle categorie sopra indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio impresa in concorrenza con quella della Cooperativa.

Articolo 6 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori, ai sensi dell'articolo 2527 comma tre del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio, non può rappresentare altri soci e non può essere nominato Amministratore.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno previsto dall'articolo 23, anche in misura inferiore rispetto ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo scadere del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente Statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il

mancato rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente Statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'organo amministrativo, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Articolo 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio, dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica;
- b) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- c) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto ed i regolamenti sociali, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione di cui all'articolo 38 del presente Statuto.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;
- b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Chi intende essere ammesso come socio fruitore dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.3) l'impegno ad usufruire dei servizi offerti dalla cooperativa.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a.4) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica;
- b.4) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c.4) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 - Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa, nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale, e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) ricevere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare, con le modalità previste dalla legge, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo, non rimborsabile;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), sono ulteriormente obbligati:

- i soci lavoratori, a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa;
- i soci volontari, a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Articolo 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, decorsi due anni dall'ingresso in cooperativa il socio può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso non può essere parziale.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta, e comunicarla con raccomandata, o presentarla personalmente, al Consiglio di Amministrazione.

Nel caso sia previsto l'esame della dichiarazione di recesso da parte del Consiglio di Amministrazione, il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, del provvedimento di accoglimento della domanda, altrimenti decorso, se previsto, il periodo di preavviso. Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, l'ulteriore rapporto mutualistico instaurato con il socio, si risolve con la stessa data del rapporto sociale.

Articolo 11 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 15 (quindici) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte, o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- e) nel caso di socio lavoratore, ponga in essere, nell'esecuzione del rapporto di lavoro, comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il socio può proporre opposizione contro la deliberazione di esclusione, attivando la procedura di mediazione di cui all'articolo 37 del presente Statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dalla ricezione, da parte del socio, del provvedimento di esclusione.

Articolo 12 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Articolo 13 - Rimborso della quota

I soci receduti o esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 22, comma 4, lettera d) ed eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Articolo 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi, o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV: SOCI SOVVENTORI

Articolo 15 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n°59.

Articolo 16 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente Statuto.

Articolo 17 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia disposto diversamente dall'Assemblea in occasione dell'emissione, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo, e devono comunque essere offerte in prelazione agli altri soci.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente, e l'organo amministrativo deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito, ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.

Articolo 18 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina:

- a) l'importo complessivo dell'emissione stessa;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle quote;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.

Articolo 19 - Diritti dei soci sovventori

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d) dell'articolo 18, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- b) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere uno dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;
- c) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:
 - un voto fino a 500,00 (cinquecento virgola zero zero) Euro di capitale sottoscritto;
 - due voti oltre 500,00 (cinquecento virgola zero zero) Euro e fino a 2.000,00 (duemila virgola zero zero) Euro di capitale sottoscritto;

- tre voti oltre 2.000,00 (duemila virgola zero zero) Euro e fino a 6.000,00 (seimila virgola zero zero) Euro di capitale sottoscritto;
- quattro voti oltre 6.000,00 (seimila virgola zero zero) Euro e fino a 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) Euro di capitale sottoscritto;
- cinque voti oltre 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) Euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso, i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge ed il numero di voti da essi portati;

d) i soci sovventori hanno diritto di recedere qualora sia decorso il termine minimo previsto alla lettera c) del precedente articolo 18.

TITOLO V: PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 20 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale indivisibile, formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote, formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per Statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Articolo 21 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società, fatto salvo il diritto di recesso.

Articolo 22 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile, nella misura non inferiore a quella stabilita

dalla legge;

- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n°59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n°59;
- d) a riserva straordinaria, ovvero ai fondi di cui al punto 5) dell'articolo 20.

Articolo 23 - Ristorni

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, che potrà essere attribuito a ciascun socio mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento della quota detenuta da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci cooperatori delle diverse categorie, esclusi i soci volontari, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento di cui all'articolo 40.

TITOLO VI: ORGANI SOCIALI

Articolo 24 - Organi sociali

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) il Sindaco, se nominato.

Articolo 25 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca dell'organo amministrativo;
- d) procede all'eventuale nomina del Sindaco;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed al Sindaco;
- f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) provvede alle modifiche dello Statuto;
- h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente Statuto;
- i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- j) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 della Legge 142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
- k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e del Sindaco;
- l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
- m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori, ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti, sottopongono alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) deve essere redatto da un Notaio.

Articolo 26 - Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'organo amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e il Sindaco, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 27 - Costituzione e quorum deliberativi

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, e in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati più di un terzo dei voti dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Articolo 28 - Voto ed intervento

Ai sensi dell'articolo 2538 del Codice Civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di un voto come appresso specificato.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante, oppure da altro soggetto dai medesimi designato.
Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.
Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Articolo 29 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

A seguito di richiesta motivata della Federazione Trentina della Cooperazione, indirizzata all'organo amministrativo, il Presidente o il Direttore della Federazione avranno diritto di intervenire e prendere la parola in Assemblea, per informare i Soci su fatti di particolare rilevanza, dai quali possa derivare grave pregiudizio per l'attività della Cooperativa o per lo sviluppo coordinato del sistema cooperativo.

Articolo 30 - Amministrazione

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea al momento della nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da un minimo tre ad un massimo di sette, eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

L'Amministratore Unico è scelto tra i soci operatori. Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i soci operatori.

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni, o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

A seguito di richiesta motivata della Federazione Trentina della Cooperazione, indirizzata all'organo amministrativo, il Presidente o il Direttore della Federazione avranno diritto di partecipare alle riunioni dello stesso, per informare gli Amministratori su fatti di particolare rilevanza, dai quali possa derivare grave pregiudizio per l'attività della Cooperativa o per lo sviluppo coordinato del sistema cooperativo.

Articolo 31 - Compiti dell'Organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati dalla legge alla decisione dei soci.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del Codice Civile in materia di ammissione, reces-

so ed esclusione dei soci, e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Gli organi delegati, almeno ogni 60 (sessanta) giorni, devono riferire agli Amministratori e al Sindaco, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Articolo 32 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente, e nel caso di sua impossibilità o inerzia, anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Sindaco, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 33 - Integrazione dell'Organo amministrativo

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Sindaco, qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Sindaco, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Sindaco, l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Articolo 34 - Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore Unico o ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Sindaco, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

Articolo 35 - Rappresentanza

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite,

anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. L'organo amministrativo può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 36 - Sindaco e revisione legale dei conti

Il Sindaco, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, è eletto dai soci ed è scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Il Sindaco resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

La retribuzione annuale del Sindaco è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

La revisione legale dei conti, se obbligatoria per legge o se deliberata volontariamente dai soci, è esercitata dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, l'Assemblea può deliberare di affidare la revisione legale dei conti al Sindaco, oppure, sentito il Sindaco, ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale ai sensi dell'articolo 2409-bis del Codice Civile.

TITOLO VII: CONTROVERSIE

Articolo 37 - Clausola di conciliazione

Tutte le controversie che dovessero insorgere ed aventi ad oggetto l'esistenza, la validità, l'interpretazione, l'inadempimento, e/o la risoluzione del presente Statuto, o comunque collegate allo stesso, e più in generale riguardanti l'esercizio dell'attività sociale ed i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, la società, gli organi amministrativi e di controllo ed i liquidatori, dovranno essere sottoposte al tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio I.A.A. di Trento, secondo il vigente Regolamento di conciliazione - che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

TITOLO VIII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 38 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 39 - Devoluzione del patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera c);
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n°59.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 40 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci, deliberata con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Articolo 41 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi sotto qualsiasi forma;
- b) non potrà distribuire riserve fra i soci, né durante la vita sociale, né all'atto di scioglimento della Società;
- c) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 22, lettera c), ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 42 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del Codice Civile, contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del Codice Civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai comparenti, che dichiaratolo su mia interpellanza pienamente conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono qui in calce ed a margine dei fogli intermedi, alle ore diciannove e minuti quindici.

Consta quest'atto di dieci fogli scritti da persona di mia fiducia e da me completati a mano su trentasei pagine e quanto sin qui della trentasettesima, escluse le sottoscrizioni.

F.to: COMINI FEDERICO
F.to: DALLABONA MATTEO
F.to: CEOL ALESSANDRO
F.to: CAVADA MARTINA
F.to: GABRIELLI LORENZA

F.to: CLOCH ELISABETTA
F.to: VOLCAN MARTINA
L.S.F.to: **ADRIANO POTI NOTAIO**

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Trento, Autorizzazione n. 2390 del 25 gennaio 1978.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo n.82/2005, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.

Atto registrato a Cavalese il 22 dicembre 2017 al n°2251 Serie 1T.

Cavalese, li ventidue dicembre duemiladiciassette

Firmato digitalmente: Adriano Poti Notaio